

Prot. n° 2422



**POLO TECNICO-PROFESSIONALE
"LUIGI EINAUDI"**
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E
RISTORAZIONE - LAMEZIA TERME
ISTITUTO TECNICO AGRARIO, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
- GIZZERIA



CIG: BAD7DC1547

**CONTRATTO RELATIVO ALL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE
(ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE),**

TRA

Il Polo Tecnico-Professionale "L.Einaudi" con sede legale in Lamezia Terme (CZ) in via Leonardo Da Vinci, C.F. 92044910799, legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico Anna Primavera nata a Nicastro ora Lamezia Terme (CZ) il 25/01/1968, C.F. PRMNNA68A65F888J, domiciliato per la carica presso l'istituzione scolastica (da ora istituto scolastico)

E

La Dott.ssa Anna Maria Passafari nata a Catanzaro il 01.05.1954 e residente a Catanzaro in via Arcivescovado n.1 C.F. PSNNNMR54E41C352A, P.IVA 00826040792 (da ora incaricato)

PREMESSO CHE

- L'Istituto scolastico ha necessità di avvalersi del servizio del medico competente per le attività di sorveglianza sanitaria del personale scolastico;
- Che dal curriculum della Dott.ssa Anna Maria Passafari si evince che lo stesso sia in possesso del titolo e delle competenze per svolgere l'incarico di cui al presente contratto;

VISTI

- Il Dlgs 165/2001;
- Il D.lgs 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro"
- La determina del Dirigente scolastico prot.n. 2383 del 13/03/2026;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DELL'INCARICO

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro con riferimento all'attività del Medico Competente e alla sorveglianza sanitaria e con i compiti previsti dall'art. 25 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività:

- 1) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
- 2) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati ed esprimendo la valutazione di idoneità alla mansione, o eventuali condizioni di fragilità e prescrizioni. Su richiesta del lavoratore, effettuare visite finalizzate al rilascio di giudizi di idoneità alla mansione o eventuali condizioni di fragilità e relative prescrizioni;
- 3) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il datore di lavoro;
- 4) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e con salvaguardia del segreto professionale;
- 5) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008;
- 6) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

7) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori a rischi specifici i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

8) effettuare le seguenti visite ed esami:

- visite mediche per n. 49 dipendenti (23 collaboratori scolastici, 12 docenti tecnico pratici, 6 Assistenti Amministrativi, 7 Assistenti Tecnici, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi);
- esame funzionalità respiratoria per n.42 dipendenti (23 collaboratori scolastici, 12 docenti tecnico pratici e 7 Assistenti Tecnici)
- esame Ergovision per n.14 dipendenti (6 Assistenti Amministrativi, 7 Assistenti Tecnici, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi);
- esame posturale per n. 49 dipendenti (23 collaboratori scolastici, 12 docenti tecnico pratici, 6 Assistenti Amministrativi, 7 Assistenti Tecnici, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi);
- relazione sanitaria

9) collaborare e supportare con le proprie competenze medico-scientifiche il Datore di lavoro e l'RSPP e offrire consulenza globale per tutta la durata del contratto.

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea. L'incaricato svolgerà le proprie prestazioni in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione, coordinandosi con il Datore di Lavoro ed obbligandosi all'osservanza di tutte le leggi e norme vigenti in materia ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla sicurezza dei lavoratori.

2. OBBLIGHI ED IMPEGNI INERENTI ALL'INCARICO - luogo di esecuzione prestazioni.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del presente contratto, l'incaricato dovrà tener conto di quanto segue:

Le visite mediche dei lavoratori si svolgeranno presso il Polo tecnico Professionale di

Lamezia Terme (CZ) via Leonardo da Vinci nei locali messi a disposizione dall'istituto scolastico, dove si svolgeranno anche le riunioni periodiche.

3. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITÀ' DI PAGAMENTO.

Il compenso per lo svolgimento dell'incarico risulta complessivamente determinato in € 2942,40 IVA esclusa.

Gli importi sono al lordo della ritenuta d'acconto.

4. DURATA DEL CONTRATTO.

L'incarico avrà la durata di dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto e non si rinnova tacitamente.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., così come modificato dal Regolamento UE 2016/679, si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito;
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'istituto scolastico l'impossibilità di affidare l'incarico;
- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000;
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto,

6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'istituto scolastico, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto nel caso di accertamento di un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte e tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Nel caso di risoluzione del contratto l'incaricato ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni già regolarmente eseguite.

L'istituto scolastico ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'incaricato a mezzo PEC, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. L'incaricato può recedere dal presente contratto dandone comunicazione motivata per iscritto. Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le fattispecie dell'inadempienza contrattuale.

8. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA.

L'incaricato assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'incaricato assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni provocati a persone o cose.

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

L'incaricato ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'istituto scolastico, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di svolgimento delle attività.

10. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'incaricato si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. comporta la nullità assoluta del contratto. L'incaricato dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

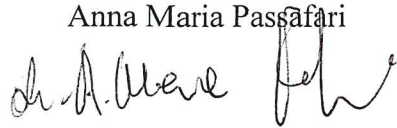
I dati relativi agli estremi bancari saranno indicati nella fattura.

11. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

In caso di controversie il foro competente è quello di Lamezia Terme

Il Medico competente

Anna Maria Passafiumi



Il Dirigente scolastico

Anna Primavera

